

Prot.n.p68582NE

Roma, 28 febbraio 2013

Spett. MINISTERO dell'AMBIENTE, della
TUTELA del TERRITORIO e del MARE
*Dipartimento per la ricerca ambientale
e lo sviluppo*
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: DPR 43/2012 Regolamento recante l'applicazione del Regolamento (CE) 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra – Obbligo di iscrizione al Registro.

Con la presente l'Associazione ASSORRAEE, che in ambito Confindustria rappresenta le imprese italiane operanti nel settore del trattamento e del recupero dei RAEE, è a richiedere delle delucidazioni in merito a quanto di seguito riportato.

Come è noto, con comunicato pubblicato nella G.U. n. 35 del 11/02/2013 è stato stabilito l'avvio del Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate per gli Fgas (gas fluorurati ad effetto serra). Da quel momento le aziende e le persone che effettuano determinate attività su apparecchiature contenenti tali gas, individuate dal Regolamento 842/2006/CE, hanno tempo 60 giorni (fino al 12 aprile 2013) per iscriversi al Registro.

Da una nostra lettura del Regolamento e della Guida al Registro, pubblicata nel sito www.fgas.it, è emerso quanto segue:

- Le **imprese** di recupero dei RAEE in quanto tali non hanno alcun obbligo di registrazione e ottenimento del certificato (art. 8, comma 1) a meno che non trattino commutatori o apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS. Le imprese obbligate sono quelle che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione, mentre quelle che effettuano operazioni di recupero, comprese le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 151/05 che contengono più di 3 kg di FGAS, restano escluse;
- Il **personale** ha invece obblighi di iscrizione e ottenimento di certificato (art. 8, comma 1, lett. a), punto 2)) se effettua operazioni di recupero di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 151/05 che contengono più di 3 kg di FGAS durante le operazioni di manutenzione e riparazione ma prima dello smaltimento definitivo. Se tale quantità risulta inferiore a 3 kg, il personale può essere **esentato** (art. 12, comma 1, lett. b)) se è dipendente della ditta di trattamento e se è in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al Regolamento (CE) 303/2008.




Siamo pertanto a richiedere un Vostro parere in merito alla suddetta interpretazione al fine di garantire, alle imprese operanti nel settore, il pieno rispetto delle norme e di evitare la possibilità di incorrere in eventuali sanzioni a seguito di controlli da parte degli Enti preposti.

Segnaliamo inoltre che, nel momento in cui si procede all'iscrizione al Registro del personale addetto, per poi richiederne l'esenzione, nel relativo modello di domanda non sono presenti campi che permettano di inserire il nominativo dell'impresa presso cui detta persona risulta assunta, per cui quest'ultima non risulterebbe in alcun modo associabile all'azienda per cui lavora.

Ringraziando per una cortese sollecita risposta, rimaniamo disponibili per gli approfondimenti necessari; a tal fine Vi preghiamo di contattare il dott. Dario Cesaretti (d.cesaretti@fise.org; tel. 06 996957-60).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Gabriele Canè



cz